

*I chiarimenti dell'Inail sugli aspetti contributivi relativi ai percorsi di alternanza*

# Scuola-lavoro, studenti tutelati

## Per i giovani coperto il rischio dell'infortunio in itinere

DI DANIELE CIRIOLI

**T**utela Inail più ampia con l'alternanza scuola-lavoro. Gli studenti, infatti, sono tutelati anche per il rischio dell'infortunio in itinere occorso durante il tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro. A precisarlo, tra l'altro, è l'Inail nella circolare n. 44/2016.

**Alternanza scuola-lavoro.** L'istituto assicuratore interviene per illustrare gli aspetti contributivi (premi e tutele) relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, che la legge n. 107/2015 ha organicamente inseriti nei piani di offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

**Regime assicurativo.** Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono assicurati per tutti i rischi legati a tali attività: di studio e per le esercitazioni di lavoro. La copertura assicurativa viene attuata mediante la

gestione per conto dello stato per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il pagamento di un premio speciale unitario.

**Le tutele.** Per quanto concerne gli infortuni l'Inail distingue tra eventi verificatisi in ambito scolastico ed eventi occorsi durante i periodi di esercitazioni di lavoro previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda i primi, conferma che gli studenti sono assicurati solo se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche, pratiche e di lavoro; attività di educazione fisica nella scuola secondaria; attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e apprendimento di lingue straniere con ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; viaggi d'integrazione. In tal caso, quindi, resta escluso dalla tutela l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dall'abitazione alla sede della scuola presso cui lo stu-

dente è iscritto. Riguarda gli infortuni occorsi durante le esercitazioni, poiché l'attività svolta dagli studenti è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, ne consegue che tutti gli infortuni sono indennizzabili. In tal caso inoltre per «ambiente di lavoro» va inteso non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, sono da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo. Non è, invece, tutelabile l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

### Quando c'è tutela

- Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro
- Attività di educazione fisica nella scuola secondaria
- Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria
- Viaggi d'integrazione della preparazione di indirizzo

